

Sezione: SEZIONI RIUNITE

Esito: SENTENZA

Numero: 4

Anno: 2001

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 07/05/2001

REPUBBLICA ITALIANA n. 4/2001

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai magistrati:

dott. Antonino COCO	Presidente
dott. Edoardo ANDREUCCI	Consigliere
dott. Annibale RICCO'	Consigliere
dott. Augusto SANZI	Consigliere
dott. Rocco DI PASSIO	Consigliere relatore
dott. Pino ZINGALE	Consigliere
d.ssa Pina M. A. LA CAVA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sulla questione di massima iscritta al n. 124/SR/QM del registro di segreteria, proposta dalla Sezione terza giurisdizionale centrale di appello con ordinanza n. 3/2001 del 15.12.2000, emessa sui giudizi di appello nn. 12086 – 12087, rispettivamente proposti dal sig. Vincenzo CALVO e dal sig. Lorenzo SALVAGGI, rappresentati e difesi dall'avv. Franco DELL'ERBA, avverso le sentenze della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 410/99 del 3.5.1999 e n. 317/99 dell'8.4.1999.

VISTO l'art. 1 comma 7 del d.l. 15.11.1993 n. 453, convertito nella legge 14.1.1994 n. 19;

VISTA l'ordinanza sopraindicata;

VISTA la memoria del Procuratore generale del 6.4.2001;

VISTI gli atti e i documenti relativi alla questione;

UDITI, alla pubblica udienza del 18 aprile 2001, il relatore cons. Rocco DI PASSIO, l'avv. Franco DELL'ERBA e il pubblico ministero nella persona del v.p.g. dott. Antonio BARRELLA, con l'assistenza della segretaria sig.ra Silvana VESPUCCI;

ritenuto in

FATTO

Con le sentenze indicate in premessa, sono stati respinti i ricorsi del dott. Vincenzo CALVO e del dott. Lorenzo SALVAGGI, in quiescenza, con la qualifica di dirigenti generali, rispettivamente dall' 1.1.1983 e 1.5.1985, avverso i provvedimenti del Ministero dell'interno con i quali è stata negata la riliquidazione del trattamento di quiescenza, con l'inclusione del beneficio previsto dall'art. 13 della legge n. 804 del 10.12.1973, ai sensi dell'art. 66 bis del d.l. n. 387 del 21.9.1987 convertito nella legge n. 472 del 20.11.1987.

Avverso queste sentenze, è stato depositato atto di gravame, in cui si asserisce che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, dal complesso normativo citato, si evince la volontà del legislatore di

omogeneizzare e perequare le posizioni retributive dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno e che, pertanto, l'art. 20 della legge n. 668/1986 assume carattere interpretativo e perciò retroattivo tale da consentire anche ai ricorrenti di percepire i sei aumenti biennali di stipendio sulla base pensionabile.

Alla pubblica udienza del 15.12.2000 dinanzi alla Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, queste argomentazioni sono state ribadite dal difensore dei ricorrenti.

La Sezione, rilevata, al riguardo, la giurisprudenza fra le Sezioni centrali di questa Corte – vedasi, al riguardo le sentenze della Sez. III n. 70926/93, Sezione II n. 59/A del 3.7.1996, Sezione I n. 232 del 9.7.1999 - ritenuta la rilevanza delle questioni ai fini della decisione delle controversie, sospesa ogni pronuncia in rito e in merito, con l'ordinanza sopracitata, chiede che le Sezioni riunite si pronuncino sul quesito: “ se ai fini pensionistici, il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio previsto dall'art. 13 della legge 804/73 –, riferibile al personale appartenente alla qualifica dirigenziale della pubblica sicurezza (art. 43 comma 19 legge 121/81, come sostituito dall'art. 20 della legge 668/86 – attribuibile in applicazione dell'art. 6 bis comma 3 del d.l. 387/87 convertito dalla legge 472/87), spetti o meno al personale collocato a riposo anteriormente all'entrata in vigore dell'anzidetta normativa (1.11.1986)”.

Il Procuratore generale, con la memoria depositata il 6.4.2001, ritiene che, dalla sistematica della normativa pensionistica e secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, in cui deve essere situata la disciplina in esame, discende la non retroattività del disposto contenuto nel citato art. 6 bis.

Nell'odierna pubblica udienza, l'avv. Franco DELL'ERBA sostiene che l'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 non ha forza innovativa ma interpretativa dell'art. 43 della legge n. 121/1981; esso completerebbe la procedura di unificazione dei ruoli, della carriera e degli stipendi; in caso contrario, se si dovesse ritenere operante dall'1.1.1986, si creerebbe una disparità di trattamento fra personale appartenente alla stessa categoria, a seconda della data del collocamento in pensione.

Il vice procuratore generale dott. BARRELLA ha richiamato le argomentazioni svolte nelle conclusioni scritte, rilevando che la lamentata disparità di trattamento è situazione di fatto, mentre nel presente giudizio rilevano solo le questioni di diritto; per l'ordinamento giuridico generale e quello pensionistico, in particolare, la legge, se non espressamente previsto, disciplina situazioni giuridiche in atto, con effetto ex nunc, come rilevato più volte anche dalla Corte costituzionale; nell'ordinamento pensionistico non rileva il momento genetico del diritto, ma la situazione economica in atto al momento della cessazione dal servizio, per cui il beneficio è da ritenersi attribuito dalla data di operatività del citato art. 6 bis.

DIRITTO

Per effetto del disposto contenuto negli artt. 36 n. 32 e 43 comma 19 (modificato dall'art. 20 della legge 10.10.1986 n. 668) della legge 1.4.1981 n. 121, lo stato giuridico dirigenziale, di cui al d.P.R. 30.6.1972 n. 748, è esteso al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali della polizia di stato, il cui trattamento economico, però, continua ad essere “regolato dalla legge 10.12.1973 n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge”.

La conservazione di tale trattamento economico trova fondamento nella smilitarizzazione operata dalla legge n. 121/1981, per cui, nella sua prima applicazione, i dirigenti di cui si tratta provenivano dai ruoli del personale (militare) di P.S., con gradi di ex ufficiali superiori (colonnelli e generali) . Poiché, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 804/1973, a questi gradi, "all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione ..., sono attribuiti, in luogo della promozione, sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante", i dirigenti ex ufficiali superiori, in sede transitoria, all'atto del collocamento in pensione, hanno diritto al "beneficio" di cui sopra.

Per effetto dell'art. 6 bis comma 3 del d.l. 21.9.1987 n. 387, convertito nella legge 20.11.1987 n. 472, dall'1.1.1986, il trattamento economico di cui al citato art. 13 – originariamente limitato ai dirigenti del ruolo ad esaurimento provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di P.S. - è esteso a tutti i dirigenti della polizia di stato "che cessino dal servizio" per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio o perché deceduti (comma 1) "a condizione che abbiano almeno quattro anni di anzianità nelle qualifiche dirigenziali e 35 anni di servizio effettivo".

Il citato disposto, per effetto dell'art. 21 della legge 7.8.1990 n. 232, è ora contenuto nel comma 3 bis del citato d.l., e i destinatari, all'atto della richiesta di essere collocati in quiescenza, debbono aver compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile (comma 2). "La domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato tali anzianità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31.12.1990".

Dalle disposizioni citate, discende che l'attribuzione dei sei aumenti periodici, dalla data di operatività della legge n. 121/181, competeva al personale, proveniente dai ruoli degli ufficiali di polizia, inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, che cessava dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge stessa. L'automatica ed indiscriminata attribuzione del "beneficio" trova fondamento nella provenienza di tale personale all'atto della "militarizzazione": era costituito esclusivamente da ex ufficiali superiori (colonnelli e generali) che, come tali, erano già destinatari, per effetto del citato art. 13 legge n. 804/1973, di tale "beneficio" nell'ordinamento (militare) di provenienza.

Per effetto delle modificazioni indicate, dall'1.11.1986, l'attribuzione degli aumenti periodici spetta a tutti i dirigenti, anche di non provenienza militare, i quali, però, all'atto della presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, debbono possedere determinati requisiti, fra i quali, quattro anni di anzianità di qualifica dirigenziale e 35 anni di servizio effettivo e, per effetto delle ulteriori modifiche apportate nel 1990, il possesso di determinate età (55 anni) e anzianità di servizio (35 anni).

I diversi presupposti soggettivi ed oggettivi e le tipicità procedurali richiesti alle differenti date indicate, evidenzia i destinatari del disposto e del "beneficio": esso spetta ai dirigenti i quali, in possesso dei requisiti richiesti e con le formalità previste "cessino dal servizio" dopo l'entrata in vigore delle norme stesse; nessuna normativa transitoria è prevista per il personale che, alle date previste, risulta già in quiescenza, per cui è da escludersi la retroattività della disciplina; anche prescindendo dai requisiti e dal procedimento, la lettera stessa della norma – art. 6 bis d.l. n. 387/1987 – è indicativa: il riferimento è sempre al personale " che cessa" dal servizio

(comma 1 cit. art. 6 bis), “che cessi dal servizio nelle condizioni previste” (comma 3 bis), “che chieda di essere collocato in quiescenza” (comma 2). Ma l’esclusione della retroattività al personale già in pensione si deduce con chiarezza dall’espresso riferimento a coloro che sono in condizione di pensionabilità all’atto dell’entrata in vigore della norma: “per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione” (comma 2); se la disciplina avesse avuto portata generale e retroattiva tale disposizione sarebbe ultronea.

Dalla sistematica della disciplina, non può desumersi valenza interpretativa dell’art. 6 bis del d.l. n. 347/1987 dell’art. 43 legge n. 121/1981 nell’unità di trattamento economico realizzato dalla legge n. 121/1981; al contrario, si desume che, nell’unità dell’ordinamento dirigenziale, realizzato dalla citata legge con il richiamo del d.P.R. n. 748/1972, sono state introdotte alcune varianti, dovute alle peculiarità organizzative funzionali ed operative e a differenziate situazioni di provenienza del personale dirigenziale; rispetto a queste situazioni, in sede transitoria, è stato mantenuto, di massima, il trattamento economico e di quiescenza dell’ordinamento (militare) di provenienza (art. 96 comma 1 e art 112 comma 1 legge n. 121/1981) ivi compreso integralmente il “beneficio” in causa; successivamente, e gradatamente, all’esaurirsi dell’esclusiva provenienza militare e con l’accesso alle qualifiche dirigenziali di personale non militare, il trattamento economico è stato adeguato ai sensi dell’art. 36 legge n. 121/1981, compreso il cennato “beneficio”, graduato ai sensi dell’art. 13 legge n. 804/1973, dell’art. 43 comma 19 della legge n. 121/1981, dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, dell’art. 21 della legge n. 232/1990. Queste norme non hanno “confermato” disposizioni precedenti, ma, innovando tali disposizioni, hanno introdotto, a diverse scadenze, diversa disciplina, prevedendo differenti situazioni (presupposti, condizioni, requisiti e procedimenti) per avere diritto al “beneficio”, da rinvenirsi all’atto della cessazione dal servizio.

Del resto, lo stesso art. 43 comma 19 citato è inserito nell’ambito del “trattamento economico”, riferibile esclusivamente al personale in servizio, non solo secondo la prassi di gestione del personale, ma come espressamente si desume dalla stessa legge n. 121/1981 che, all’art. 96 comma 1, distingue “il trattamento economico e di quiescenza”, il primo riferito al personale in servizio e il secondo a quello in pensione, come è ribadito anche nell’art. 112 comma 1 stessa legge, in cui si prevede che, a fini pensionistici, si deve tener conto dell’ inquadramento e del “relativo trattamento economico spettante al personale in servizio”.

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in relazione alla questione di massima proposta, di cui all’ordinanza indicata in premessa, dichiara: la non retroattività del disposto contenuto nell’art. 6 bis del d.l. 21.9.1987 n. 387 convertito nella legge 20.11.1987 n. 472 e, per l’effetto, la non spettanza, al personale collocato in quiescenza anteriormente alla data dell’1.11.1986, del trattamento economico previsto dal combinato disposto contenuto negli artt. 13 della legge 10.12.1973 n. 804 e 43 comma 19 della legge 1.4.1981 n. 121 e successive modificazioni.

Dispone la restituzione degli atti alla Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2001.

L'ESTENSORE
(Dott. Rocco DI PASSIO)

IL PRESIDENTE
(Dott. Antonino COCO)

Depositata in Segreteria il 07/05/2001

IL DIRIGENTE